



Milano, 13/12/07
Prot. n. 1202/2007/CT

Tar Puglia 3361/2007: illegittima l'ordinanza sindacale che impone il proseguimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, per affrontare una situazione di emergenza, senza indicare il termine dell'obbligo.

Una società, prima dello scadere della convenzione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, si vedeva riaffidare, da parte del Comune, il medesimo servizio, prorogato sino alla stipula del contratto con il nuovo contraente, da selezionare con procedura di gara ad evidenza pubblica entro l'anno in corso.

A seguito, però, della avanzata richiesta della società affidataria del servizio di una revisione del canone e di un maggior compenso, veniva successivamente sottoscritto un accordo tra la società e il Sindaco, da ratificarsi dal competente organo consiliare nella prima adunanza utile, *“pena la sospensione del servizio” e la nullità dell'accordo stesso*; tale provvedimento non veniva tuttavia emesso.

Così, a fronte *“della manifestazione di volontà del gestore di non proseguire nell'esecuzione del servizio, [...] il Comune dapprima intimava alla ricorrente la prosecuzione fino alla stipula del contratto, stante il carattere di pubblica utilità dello stesso...”*, e, successivamente, adottava un'ordinanza, imponendo *“la ripresa del servizio fino alla aggiudicazione della gara”*.

I giudici hanno rilevato che poiché la ricorrente sta svolgendo il servizio non più in forza del contratto originario ma bensì di un atto autoritativo per affrontare una situazione di emergenza di igiene pubblica, *“non ha possibilità di sciogliersi dal vincolo attraverso gli strumenti negoziali, ma il termine dell'obbligo di esecuzione che le è stato imposto non può che essere fissato dall'Amministrazione”*. A tale proposito *“si deve osservare che secondo il prevalente orientamento l'esercizio di poteri...”* straordinari (come un'ordinanza contingibile ed urgente, art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*), *“deve essere temporalmente delimitato”*; in questo caso, l'Amministrazione comunale *“avrebbe dovuto stabilire fino a quando la società ricorrente doveva eseguire il servizio, vagliando le possibili soluzioni alternative di affidamento del servizio, anche non ancorate alla conclusione della gara”*.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

TAR Puglia, Lecce, Sezione II - Sentenza n. 3361 del 24 settembre 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce Seconda Sezione nelle persone dei signori:

(*omissis*)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 1107/2007 proposto da:

E. SPA rappresentato e difeso da:

(*omissis*)

contro

COMUNE DI M. rappresentato e difeso da:

(*omissis*)

per la declaratoria,

- del silenzio-rifiuto serbato illegittimamente dall'Ente resistente in ordine all'atto di diffida notificatogli in data 17.10.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI M.

Udito, nella Camera di Consiglio del 6 settembre 2007, il relatore Ref. S.B. e uditi gli Avv. L. per parte ricorrente e B. per l'Amministrazione intimata;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha svolto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e manutenzione ambientale del Comune di M. in forza di convenzione dal 1.5.2000 al 31.4.2005.

Prima della scadenza della convenzione, la G.C. con delibera n. 127 del 31.3.2005 disponeva la proroga del servizio sino alla stipula del contratto con il nuovo contraente da selezionare con procedura di gara ad evidenza pubblica con termine entro il 31.12.2005.

A seguito della pretesa avanzata dalla società affidataria del servizio di una revisione del canone e di un maggior compenso, in data 20.10.2005, veniva sottoscritto un accordo tra il legale rappresentante della E. s.p.a. e il Sindaco p.t., in cui si convenivano le modalità di liquidazione della maggior somma, con impegno dell'Amministrazione Comunale a fare ratificare l'accordo dal competente organo consiliare nella prima adunanza utile, pena "la sospensione del servizio" e la nullità dell'accordo stesso".

Poiché tuttavia non venivano adottati i provvedimenti di ratifica, la ricorrente con telegramma del 2.12.2005 comunicava la volontà di sospendere il servizio.

A fronte della manifestazione di volontà del gestore di non proseguire nell'esecuzione del servizio, (reiterata anche con note del 12.1.2006, del 16.1.2006) il Comune dapprima intimava alla ricorrente la prosecuzione fino alla stipula del contratto, stante il carattere di pubblica utilità dello stesso, e quindi adottava l'ordinanza n. 13 del 24.1.2006 ex art 50 D. Lvo 267/2000, imponendo la ripresa del servizio fino alla aggiudicazione della gara.

La ricorrente citava avanti il Tribunale Civile il Sindaco e il Funzionario responsabile, chiedendo il pagamento del maggior canone, e contestualmente notificava un atto di diffida e costituzione in mora in data 17.10.2006, evidenziando che nonostante la scadenza del contratto – 31.4.2005 – il servizio veniva garantito, chiedendo di essere autorizzata ad interrompere tale servizio, ovvero di conoscere la data della cessazione del rapporto in corso.

A fronte del silenzio serbato sulla diffida, la ricorrente notificava l'iscritto ricorso, articolando i seguenti motivi:

Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost.. Violazione del principio del giusto procedimento, anche in relazione alla violazione dell'art.2 della L. n.241/90. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Sviamento.

Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione Comunale di M. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per genericità della domanda, nonché l'infondatezza, non sussistendo i presupposti per ritenere illegittima l'inerzia della P.A.

Alla Camera di Consiglio del 6 Settembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.

Va a tale proposito osservato che la ricorrente sta svolgendo il servizio non più in forza del contratto originario, o del successivo atto di proroga, ma in esecuzione all'ordine contenuto nel provvedimento n. 13/2005, che impone l'effettuazione del suddetto servizio ai sensi dell'art 50 T.U.E.L. e dell'art 223 del Regolamento d'Igiene del Comune di M., fino all'aggiudicazione della gara.

Il contratto, scaduto il 31.4.2005 e prorogato fino al 31.12.2005, non è più fonte dell'obbligo di esecuzione del servizio. Né può esserlo l'accordo del 20.10.2005, la cui validità era subordinata all'approvazione da parte degli organi competenti, mai intervenuta.

Poiché il Comune ha imposto in via autoritativa l'esecuzione di una prestazione, la ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di indicare il termine di tale obbligo, non potendo ricorrere agli strumenti di risoluzione del rapporto.

Il presente ricorso rientra nella giurisdizione del G.A., dal momento che la PA ha tenuto un comportamento inerte su una richiesta che presupponeva l'esplicazione di potestà pubblicistiche.

Da quanto sopra discende anche l'infondatezza della seconda eccezione, dal momento che il petitum va identificato nell'accertamento dell'illegittimità del silenzio.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'Amministrazione ha imposto in via autoritativa l'esecuzione di un servizio, ricorrendo allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ex art 50 TUEL, per affrontare una situazione di emergenza di igiene pubblica.

La società ricorrente esercitando il servizio non più in forza di un contratto, ma in esecuzione ad un ordine, non ha possibilità di sciogliersi dal vincolo attraverso gli strumenti negoziali, ma il termine dell'obbligo di esecuzione che le è stato imposto non può che essere fissato dall'Amministrazione.

A tale proposito si deve osservare che secondo il prevalente orientamento l'esercizio di poteri extra ordinem deve essere temporalmente delimitato.

Nel caso de quo la PA avrebbe dovuto stabilire fino a quando la società ricorrente doveva eseguire il servizio, vagliando le possibili soluzioni alternative di affidamento del servizio, anche non ancorate alla conclusione della gara.

La pretesa della ricorrente di conoscere fino a quando deve esercitare il servizio non è infondata.

Per tali ragioni il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono stabilite in € 800,00 (oltre IVA e CPA), oltre il rimborso del contributo unificato come per legge, a carico del Comune di M. e a favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe. Condanna il Comune di M. al pagamento delle spese quantificate in € 800,00 (oltre IVA e CPA), oltre il rimborso del contributo unificato come per legge a favore della ricorrente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 6 settembre 2007

(omissis)

Pubblicata il 24 settembre 2007